

Sentenza N. 8899/2025 (Anonimizzata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

*** Presidente
*** Giudice
*** Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n.26628 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente

TRA

L.S., con il patrocinio degli **Avv.ti Dario SIMONELLI** ed **Elisa DEL BROCCO** per procura in atti

RICORRENTE

E

R. A., con il patrocinio dell'*** ***** per procura in atti

RESISTENTE

AVV. G. M. n.q. di Curatore speciale dei minori *** e *** rappresentato e difeso in proprio

INTERVENUTO

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza parziale n. 626/2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti.

Nel prosieguo, acquisite la relazione del Servizio sociale, la valutazione delle competenze genitoriali e la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.

La ricorrente ha chiesto di: "dichiarare la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale del sig. A. R. in ragione delle pregresse condotte tenute e delle problematiche esposte in atti specie alla luce dell'interruzione del percorso di disintossicazione intrapreso e delle relazioni depositate dagli Assistenti Sociali e dal *** (Servizi per l'integrazione e sostegno ai minori in famiglia); - disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori XXX e XXX alla madre sig. *** in ragione dei problemi di alcolismo e/o tossicodipendenza del sig. ***; dai quali non risulta ancora guarito; - disporre che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma - ***, venga assegnata alla sig.ra ***, la quale manterrà la propria residenza unitamente ai figli minori; - disporre che il sig. R. provveda al trasferimento immediato della propria residenza altrove qualora non sia stato ancora fatto; - disporre che le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa gravino su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno tenendo conto della variabilità degli importi mensili in base al tasso variabile applicato di volta in volta dalla banca; - dichiarare il diritto di visita in favore del sig. R. due volte a settimana, ossia il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 20,30 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,30, prelevando i bambini dall'abitazione familiare ed ivi riaccompagnandoli; - disporre, altresì, che il suddetto diritto di visita/prelevamento potrà essere esercitato dal sig. R. solo alla presenza costante (o per tramite) dei nonni paterni, sigg.ri *** e ***, o di almeno uno di essi in ragione dei problemi esposti nei punti che precedono; - disporre che le suddette modalità di visita vengano applicate anche durante i giorni di festa, quest'ultimi seguiranno il principio dell'alternanza negli anni alternando, annualmente, il giorno di Natale con il primo dell'anno, l'epifania con il giorno di Pasqua e/o lunedì dell'Angelo; - dichiarare tenuto il sig. *** a corrispondere alla sig.ra L. S. la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli XXX e XXX, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c della sig.ra L. alle coordinate iban: ***; - disporre che le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN, quelle scolastiche, complementari, ricreative e sportive necessarie per la prole, siano ripartite al 50% tra i genitori; - disporre circa le spese ordinarie e straordinarie l'applicazione del Protocollo in uso dal Tribunale di Roma; - disporre che il sig. *** rifonda alla sig.ra *** il 50% delle spese straordinarie interamente sostenute da costei successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, a tutt'oggi non restituite; - disporre che l'assegno unico in favore dei minori venga percepito interamente dalla sig.ra L. quale genitore collocatario; - autorizzare la ricorrente all'apertura di un libretto presso l'Istituto Poste Italiane su cui far confluire gli importi mensili erogandi dall'INPS in favore del minore *** a

titolo di indennità di frequenza riconosciuti dalla Commissione Medica, come già riferito dalla stessa al nominato Curatore del minore. Con vittoria di spese e competenze professionali.

Il Curatore speciale dei minori, nominato con ordinanza collegiale in data 1.9.2022 in ragione della domanda de potestate spiegata dalla ricorrente, ha concluso chiedendo di: “1. confermare l’affidamento dei minori in via esclusiva alla sig.ra L., con collocamento prevalente presso la stessa e autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario e scolastico; 2. incaricare il Servizio Sociale di disciplinare la frequentazione padre-figli e nonni paterni-nipoti, secondo le esigenze dei minori ed attivando un servizio di educativa domiciliare presso l’abitazione dei nonni paterni, al fine di monitorare l’andamento e la qualità delle relazioni; 3. invitare il sig. R. a rivolgersi al SerD territorialmente competente al fine di proseguire il percorso di recupero e riabilitativo intrapreso; 4. incaricare il *** di indirizzare la sig.ra L. all’avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare ed implementare le proprie risorse e capacità personali, con prosecuzione di tutti gli interventi già avviati in favore del nucleo e dei minori; 5. confermare per il resto le statuizioni già assunte con provvedimenti del 02.11.2021; 6. incaricare il *** di monitorare la situazione del nucleo familiare e le condizioni dei minori, avendo cura di segnalare tempestivamente alle competenti autorità giudiziari eventuali situazioni di pregiudizio.

Il resistente ha invece chiesto di: “- 1. disporre l’affidamento congiunto dei due figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di maggior rilevanza, mentre, per le decisioni ordinarie e quotidiane, potranno agire disgiuntamente dall’altro genitore; 2. disporre che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma, via XXX, resti assegnata alla Sig.ra ***, la quale mi manterrà la propria residenza unitamente ai figli minori, che saranno pertanto presso la stessa collocati prevalentemente; 3. disporre che le rate mensili del mutuo stipulato per l’acquisto della suddetta casa verranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno tenendo conto della variabilità degli importi mensili in base al tasso di interesse variabile; 4. dichiarare il diritto di visita da parte del *** con prelievo dall’abitazione familiare dei figli, due volte a settimana, ossia il giovedì dalle 15:00 alle 21:00 e la domenica dalle 11:00 alle 21:00; 5. disporre che, previa piena e comprovata prosecuzione del percorso riabilitativo intrapreso dal resistente, i figli possano stare con il padre nei giorni succitati anche senza la presenza dei nonni paterni e senza alcuna limitazione; 6. disporre altresì che i figli possano trascorrere con il padre i giorni di festa in modo alternato con la madre (pertanto, a titolo esemplificativo: il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l’altro; la vigilia di Capodanno con un genitore e il 1 dell’anno con l’altro; il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell’Angelo con l’altro; e così via), previa piena e comprovata prosecuzione del percorso riabilitativo intrapreso dal resistente, anche senza la presenza dei nonni paterni e/o senza alcuna limitazione; 7. dichiarare tenuto il Sig. R. a corrispondere alla Sig.ra *** la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli XXX e XXX, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della Sig.ra L. alle seguenti coordinate IBAN: XXXXXXXXXXXX; 8. disporre che le spese straordinarie, così come

disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Roma, siano ripartite al 50% tra i genitori; 9. disporre che ogni coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento in quanto titolari di un proprio reddito; - con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”. Va preliminarmente evidenziato che, con ordinanza presidenziale in data 1.11.2021 sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisorie ed urgenti: “rilevato che, con ordinanza del GIP di Roma in data 4.4.2020, il R. è stato attinto dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di comunicare con la moglie se non per le esigenze dei figli, applicatagli in sede di convalida dell’arresto per i reati di cui agli artt. 572 co 1 e 2 cp e 629 co 1 cp ai danni della moglie, successivamente alla quale si è trasferito a vivere dai genitori, sicchè i coniugi già vivono separati di fatto; rilevato che con sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma emessa all’udienza del 29.10.2021 il R. è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i medesimi reati di maltrattamenti ed estorsione, commessi “in stato di forte alterazione e aggressività determinato dall’abuso di sostanze stupefacenti (tossicodipendente da cocaina da almeno 10 anni e affetto da epilessia secondaria) e alcoliche”; rilevato che, alla luce delle suddette condotte e delle attuali condizioni psicofisiche del R., il quale ha solo iniziato un percorso presso il ***, peraltro solo per dipendenza da cocaina, finalizzato al successivo inserimento in comunità ed ha da circa tre mesi, secondo quanto dichiarato in udienza, incominciato ad assumere alcol senza averlo comunicato agli operatori del ***, non ricorrono le condizioni minime per l’affido condiviso dei minori, anche in applicazione del disposto dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), in sede di regolamentazione dell’affidamento e della frequentazione dei figli e quindi anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, imponendosi pertanto l’affido esclusivo dei minori XXX e XXX alla madre, con collocamento presso la stessa, la quale va autorizzata ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli in ambito medico-sanitario e scolastico, deponendo le attuali condizioni del R. per la incapacità dello stesso a concorrere in maniera affidabile e consapevole all’esercizio della genitorialità; rilevato che, ai fini dei provvedimenti di potestà richiesti dalla ricorrente, non adottabili dal Presidente, dovrà essere incardinato il relativo subprocedimento, all’esito del passaggio alla fase contenziosa e pertanto all’esito dell’udienza ex art. 183 cpc; rilevato che alla ricorrente, collocataria dei figli minori, va assegnata la ex casa familiare, ex art. 337 sexies cc; rilevato che la madre non si oppone a che i figli frequentino il padre, rappresentando che con loro non è mai stato violento, sicchè possono essere accolte le modalità di frequentazione padre-figli proposte dalla ricorrente, come da dispositivo, fermo restando che il Servizio sociale territorialmente competente dovrà provvedere agli accertamenti di cui al dispositivo; rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo in merito al contributo paterno al mantenimento dei figli, che, allo stato, si reputa congruo, avuto riguardo alle esigenze dei minori parametrate all’età, ai redditi attuali dei genitori (pari a 720 euro mensili quale reddito di cittadinanza percepito dalla L. e a circa 1.500 euro mensili complessivi che il R. ha dichiarato di percepire attualmente a titolo di reddito da lavoro part-time e pensione di invalidità) e all’esborso sostenuto dal padre per il pagamento della propria quota (circa 365

euro mensili) del mutuo gravante sulla ex casa familiare in comproprietà, assegnata alla ricorrente, sicchè il padre corrisponderà alla madre, a decorrere dal corrente mese di novembre, un assegno di mantenimento per i due figli dell'importo di 400,00 euro mensili, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo; PQM visto l'art. 708 c.p.c. - autorizza i coniugi a vivere separati; - emette i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: · affida i figli minori XXX e XXX in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario e scolastico; · stabilisce che il padre potrà frequentare i figli esclusivamente alla presenza dei nonni paterni o di uno dei due, i quali dovranno provvedere a prelevare e a riaccompagnare i minori presso l'abitazione materna (stante il divieto di avvicinamento stabilito dall'ordinanza del GIP), due volte a settimana ossia il giovedì dalle 15:00 alle 21:00 e la domenica dalle 11:00 alle 21:00, nonché, ad anni alterni, il giorno di Natale o il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania alternativamente al giorno di Pasqua o al lunedì dell'Angelo (in caso di disaccordo quest'anno il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con i padre), con divieto per il padre (considerato il suo attuale stato psicofisico) di trasportare i minori in auto; · assegna a L. la casa familiare sita in Roma, via XXX; · pone a carico di R., a decorrere dal corrente mese di novembre, un assegno dell'importo mensile di 400,00 euro quale contributo al mantenimento dei figli XXX e XXX, da corrispondersi alla madre S. L. entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da parte motiva; - nomina se stessa G.I. e fissa, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 25.1.2022 h 11.40; - assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 co. 3 c.p.c.; - assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; - dispone che il R. depositi aggiornamento del percorso presso il ***, sia per la dipendenza da stupefacenti che dall'alcol, - manda al *** del ***, competente in ragione del luogo di residenza dei minori, di verificare, avvalendosi, ove ritenuto necessario, dei servizi specialistici della ASL che i medesimi servizi avranno cura di contattare, le attuali condizioni psicofisiche dei minori, la qualità della relazione degli stessi con i genitori e con i rispettivi conviventi (nonni paterni), le competenze genitoriali di ambo le parti, la idoneità dell'ambiente domestico paterno, il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza, nonché di fornire al Tribunale ogni informazione ritenuta utile e necessaria al fine di disciplinare compiutamente l'affidamento e i tempi di permanenza dei minori, relazionando entro sette giorni prima dalla suddetta udienza...". Ciò posto, quanto alla domanda di sospensione o decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli minori formulata dalla ricorrente, **va premesso che "il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il**

giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. civ. 12237/2023).

Nel caso di specie la domanda de potestate della L. si fonda su condotte violente poste in essere dal R. sotto l'effetto della droga, ai danni della stessa, nonché su gravi profili di inidoneità genitoriale e sull'inaffidabilità del predetto che, allo stato, non consentono una prognosi positiva di recupero. Dette condotte violente risultano accertate dalle sentenze penali in atti e, segnatamente dalla sentenza di condanna n. 1510/20 emessa dal G.I.P. di Roma, con rito abbreviato, per i seguenti reati: "A) artt. 572 co. I e II c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) "perché in stato di forte alterazione e aggressività determinato dall'abuso di sostanze stupefacenti – tossicodipendente da cocaina da almeno 10 anni e affetto da epilessia secondaria – e alcoliche, con reiterate aggressioni fisiche e verbali determinate dalla continua richiesta di denaro per l'approvvigionamento della sostanza da cui risulta fortemente dipendente, percuotendola e minacciandola ripetutamente anche di morte, comunque determinando un grave stato di sofferenza fisica e morale, maltrattava la moglie ***; in particolare: in data 02.04.2020 in stato di alterazione per la condizione di astinenza, dopo aver "mandato" i figli minori in bagno, conduceva la moglie in camera da letto percuotendola e minacciandola di morte al fine di farsi consegnare la somma di denaro di € 50,00 necessaria per l'acquisto della sostanza. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nella casa familiare alla presenza dei figli minori di anni 10 e 5. In Roma, da circa tre anni, consumazione in atto. B) Artt. 81 cpv. e 629 co. I c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 cp perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo A), percuotendola e minacciandola di morte, dicendole che le avrebbe sparato costringeva *** a consegnargli la somma di denaro di € 50,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con uso di armi, in particolare di un fucile ad aria compressa. In Roma 02/04/2020". La predetta sentenza è stata poi riformata in grado di appello con sentenza n. 11182/2021 in data 3.12.2021, la quale, pur ritenendo provati, stante la intrinseca credibilità della persona offesa, corroborata dalle SIT rese dalla vicina Paniccia, "singoli episodi di aggressività" (d'altro canto lo stesso R. aveva ammesso nel giudizio di primo grado, di aver schiaffeggiato la moglie "un paio di volte" per ottenere i soldi necessari per reperire lo stupefacente), ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 572 cp, solo per mancanza di prova che tali episodi fossero, per frequenza e ripetitività, tali da integrare il suddetto reato, confermandone invece la piena colpevolezza per il reato di cui all'art. 629 cp, con rideterminazione della pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Orbene, è noto che il processo civile consente il ricorso alla c.d. prova atipica, costituita da quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi, etc – che, pur non essendo inquadabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano, tuttavia, dal medesimo

valutabili e liberamente apprezzabili. Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso ed anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 c.p.c., tutti i suddetti dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé (vedi tra le altre, Cass. civ. 517/2020; Cass. civ. 25067/2018; Cass. civ. 840/2015; Cass. civ. 4652/2011; Cass. civ. 7767/2007, Cass. civ. 40796/2021). In particolare, la Suprema Corte “ha affermato che, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale.... Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento...) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (vedi Cass. 40796/21). Dal tenore delle sentenze in atti, a prescindere dall'esito definitivo del processo penale, è indiscutibile che il resistente abbia fatto uso di violenza nei confronti della moglie, addirittura con l'uso intimidatorio di un'arma e tale condotta non può non incidere sulle statuizioni in punto di responsabilità genitoriale, in applicazione del disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ciò tanto più nel caso di specie in cui non è riscontrabile alcuna consapevolezza né revisione critica in merito agli agiti violenti e alle proprie condotte di vita e tantomeno un ravvedimento operoso da parte del R.. A tal proposito, dalla relazione relativa alla valutazione delle competenze genitoriali della *** pervenuta in data 3.1.2024, a riscontro del grave danno che l'esposizione alle condotte paterne ha arrecato ai figli, risulta: che entrambi i minori presentano episodi di enuresi notturna, la quale, secondo i terapeuti del *** che li hanno seguiti, è “collegata ad eventuali emozioni negative” (vedi relazione del Servizio sociale in data 16.11.2023); che XXX è stato diagnosticato dal ***, in data 7.3.2023, un “disturbo della sfera emozionale di tipo ansioso-depressivo, in storie di violenza assistita....”; che, nell'incontro madre-figli, sono emerse tematiche che “hanno evidenziato per entrambi i ragazzi delle emozioni angosciose e claustrofobiche riferite al proprio passato” con “una maggiore fiducia di XXX verso il cambiamento paterno, e una minore aspettativa verso lo stesso di XXX”; che i minori, in una impropria inversione di ruolo, manifestano un atteggiamento protettivo nei confronti del genitore, evidentemente percepito non come figura tutelante ma da tutelare. Risulta altresì dalla predetta relazione una pervicace negazione da parte del R. dei propri agiti violenti e delle proprie responsabilità, allorquando ribadisce che “non ha mai messo le mani addosso alla moglie” (nonostante abbia ammesso in sede penale di averla schiaffeggiata e pur risultando accertato che l'ha minacciata con un fucile). Dalla suddetta relazione risulta inoltre la interruzione del percorso di disintossicazione intrapreso in corso di causa presso la comunità “Incontro” (rimasto senza esito come i percorsi intrapresi precedentemente), in quanto il R., rientrato in comunità dopo un permesso, è risultato positivo alla cocaina e l'8.9.2023, dopo un ultimo ricovero ospedaliero avvenuto il 6.9.2023 per riferite crisi

epiletiche “a semeiologia dubbia” non risultate “supportate da alcun dato empirico”, è stato allontanato dalla comunità per “una scarsa adesione alle regole e ai principi della struttura e una scarsa motivazione a proseguire il percorso riabilitativo” (vedi la citata nota della comunità allegata alla relazione del Servizio), così dimostrando inaffidabilità e insufficiente motivazione al proprio recupero, nonostante il rischio di vedersi in tal modo privato della responsabilità genitoriale sui figli. La relazione della ASL conclude con una valutazione prognostica negativa in ordine alla recuperabilità delle competenze genitoriali del R., gravemente compromesse per la evidente incapacità dello stesso di prendersi cura dei figli (non riuscendo nemmeno a prendersi cura di sé stesso e di risolvere le proprie problematiche), di comprenderne le esigenze e di costituire un valido supporto ed una idonea figura di riferimento per i minori, considerati sia gli “indicatori della collaborazione dei genitori con gli operatori” (ha saltato varie convocazioni senza avvertire, ha presenziato a soli due dei colloqui previsti, accompagnato dai genitori, “ha mantenuto un comportamento dimesso e vittimistico con poca consapevolezza e autonomia di fronte ad un possibile processo di cambiamento. Inoltre ha agito comportamenti manipolativi nei confronti delle operatrici, con cui cercava una complicità fuori dai ruoli”), sia gli “indicatori per il recupero delle competenze genitoriali nell’area della relazione con i figli” (il R. “ha mostrato difficoltà a decentrarsi rispetto al suo disagio...e non sembra sufficientemente consapevole dei bisogni dei propri figli, pur mantenendo un atteggiamento di disponibilità e tenerezza, non avendo gli strumenti per accogliere a pieno tali bisogni.”), sia gli “indicatori di recupero di competenza genitoriale a valenza riparativa” (il R. “ha spesso condiviso una lettura degli eventi più traumatici parziale ed edulcorata, facendo pensare ad un atteggiamento difensivo ed evitante riguardo all’assunzione delle sue responsabilità”), diversamente dalla L., che ha partecipato agli incontri attivamente, con puntualità e rispetto dei ruoli, ha riconosciuto i suoi limiti chiedendo supporto al Servizio, si è mostrata capace di percepire i possibili rischi e la sofferenza dei figli e di cui è indiscussa la idoneità accuditiva. Detto giudizio prognostico negativo trova riscontro nella conseguenziale prospettazione, da parte dell’Equipe psico-sociale della ASL, della necessità di un monitoraggio costante dell’esercizio della responsabilità genitoriale paterna e di “un continuo accompagnamento e sostegno” degli incontri padre-figli, tramite un servizio di educativa domiciliare presso l’abitazione dei nonni paterni (invero già proposto nella precedente relazione del Servizio, in funzione di sostegno dei ragazzi e di tutela degli stessi dal coinvolgimento nella conflittualità familiare nonché di un diverso approccio relazionale, considerato che sono emersi atteggiamenti critici e squalificanti in particolare della nonna paterna nei confronti della ricorrente, colpevolizzata per la situazione del resistente e che i figli hanno mostrato insoddisfazione per la scarsa partecipazione del padre durante gli incontri presso l’abitazione dei nonni (vedi relazione del Servizio del 16.11.2023). Va inoltre rilevato che non v’è riscontro dell’assunto, sostenuto per la prima volta dal R. negli scritti conclusionali, che il predetto, “dopo aver lasciato la comunità”, abbia ripreso il percorso al SERD ed incontrato “puntualmente gli assistenti sociali, recandosi presso il SERD per i controlli e i colloqui con la Psicologa ogni 2 settimane e sottoponendosi costantemente – e con successo – ai controlli periodici volti a verificare il mancato uso di sostanze stupefacenti.”. Non solo della prosecuzione di tale percorso non viene fatta menzione alcuna nella relazione

della ASL relativa alla valutazione delle competenze genitoriali (a cui peraltro il R. ha manifestato scarsa partecipazione, presenziando a soli due incontri, ai quali è stato accompagnato dai genitori), trasmessa circa un anno dopo la dimissione dall'ultima comunità per scarsa adesione alle regole e scarsa motivazione al percorso terapeutico, ma nemmeno il R. ha depositato o chiesto di acquisire documentazione del SERD a supporto dell'assunto, condotta deponente (anche alla luce degli esiti negativi dei precedenti percorsi a cui è conseguita la ricaduta nella dipendenza) o per la mancata ripresa del percorso o per l'esito negativo dei controlli effettuati. A tal proposito, va evidenziato che l'atto indicizzato sub D) come "Relazione Serd", in allegato alla nota di deposito del resistente in data 9.11.2023 è invece una relazione in data 1.9.2023 della comunità "Incontro", peraltro non "aggiornata" (come richiesto dal GI), in quanto antecedente alla nota in data 8.9.2023, attestante l'avvenuta dimissione dalla comunità per le ragioni sopra riportate. **Orbene, l'emersa assenza, allo stato, alla luce di quanto sopra esposto, di margini di recuperabilità delle competenze genitoriali paterne gravemente compromesse ed in particolare la mancanza di sufficiente motivazione ed affidabilità sinora dimostrata dal R. rispetto ad una effettiva volontà di recupero, nonostante l'esposizione al rischio della decadenza genitoriale, l'assenza di piena consapevolezza della gravità delle condotte poste in essere e delle loro ricadute gravemente pregiudizievoli per i figli, nonché i danni all'integrità psicofisica subiti dai minori per effetto dell'esposizione alla violenza assistita e alla condotta di vita paterna, emersi dall'ultima relazione del 3.1.2024, di cui ancora subiscono gli effetti (come evidente dagli episodi di enuresi notturna e dai vissuti angosciosi e claustrofobici manifestati da entrambi nonché dal disturbo ansioso depressivo "in storie di violenza assistita" certificato per XXX) impongono, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, la pronuncia di decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale, a tutela dell'equilibrio psicofisico dei minori, diversamente da quanto ritenuto dall'Equipe della *** nella valutazione delle competenze genitoriali e dal Curatore speciale, in contrasto, invero, con i chiari esiti negativi, anche prognostici, di tale valutazione.**

In particolare, il Curatore speciale, in sede di precisazione delle conclusioni (non avendo provveduto al deposito degli scritti conclusionali), dopo aver rilevato che è evidente che "il padre dei minori, allo stato, con il suo comportamento pregiudizievole abbia manifestato una scarsa, se non del tutto assente, capacità di assolvere adeguatamente ai doveri inerenti ad un corretto esercizio del proprio ruolo genitoriale, mostrando di non essere in grado di garantire ai figli un adeguato contesto protettivo e tutelante..., mostrandosi concentrato sui propri bisogni e sulle proprie difficoltà..." e che i minori "...nell'ultimo periodo abbiano iniziato a manifestare una certa insofferenza nei confronti della figura genitoriale paterna", percependola "come figura marginale e disinteressata...", "in condivisione con quanto rappresentato dall'equipe specialistica che ha in carico il nucleo" ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della decadenza paterna, assumendo, senza meglio circostanziare l'assunto, che siffatta statuizione potrebbe "incidere negativamente sull'equilibrio dei minori". **Ritiene, invece, il Tribunale che il solo "significativo legame affettivo" padre-figli, invero evidenziato sia dall'Equipe della ASL**

RM 2 nella valutazione in atti sia dal Curatore speciale, non sia sufficiente ad escludere, a fronte dell'attuale insussistenza di margini di recupero delle capacità genitoriali paterne e dei danni all'integrità psicofisica dei figli tuttora registrati, i presupposti per la decadenza richiesta dalla madre (provvedimento revisionabile, su successiva istanza dell'interessato, laddove il R. attivasse, con esito positivo e stabile, un effettivo percorso di ravvedimento operoso che escluda il rischio di perpetuazione di riverberi negativi delle sue condotte sul sano ed equilibrato sviluppo dei figli). Per effetto della decadenza paterna, la responsabilità genitoriale rimane in via esclusiva concentrata sulla madre, autorizzata ad assumere in via esclusiva ogni decisione relativa ai figli, collocati presso la stessa, essendo incontestata la sua idoneità genitoriale. Al fine di supportarla in tale complessa situazione e di implementarne ulteriormente le competenze genitoriali, va disposto che il Servizio sociale provveda all'attivazione in favore della stessa di un percorso di sostegno genitoriale (come consigliato dalla Equipe della Asl RM 2 al fine di potenziarne la capacità di riconoscere i bisogni dei figli e di accompagnarli in maniera idonea all'autonomizzazione da se stessa). **Premesso che la pronuncia di decadenza non è di per sé sola incompatibile con la regolamentazione della frequentazione tra genitore decaduto e figlio (vedi Cass. civ. 27171/24), ritiene il Tribunale che, proprio in ragione del "significativo legame affettivo" esistente nel caso di specie tra il padre ed i minori, i quali hanno continuato a frequentarlo con regolarità, presso l'abitazione dei nonni paterni, a tutela del suddetto legame ed al fine di evitare ai minori il trauma della totale recisione del rapporto e di non pregiudicarne ulteriormente l'equilibrio (già compromesso dalle condotte paterne), detta frequentazione va confermata, con il presidio dei nonni paterni o di uno dei due, considerate le fragilità paterne, per due giorni a settimana, come già individuati nel giovedì, dalle 15:00 alle 21:00 e nella domenica, dalle 11:00 alle 21:00, nonché, ad anni alterni, il giorno di Natale o il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania alternativamente al giorno di Pasqua o al Lunedì dell'Angelo, fermo il divieto per il padre (considerato che non ne è dimostrata la disassuefazione) di trasportare i minori in auto e con obbligo dei nonni (o di uno dei due) di accompagnare il padre a prelevare e a riaccomagnare i figli presso l'abitazione materna, fermo il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza cautelare ove ancora vigente. Per le ragioni sopra indicate, come proposto dal Servizio sociale e dall'Equipe della ASL RM 2, il Servizio sociale dovrà provvedere alla sollecita attivazione del servizio di educativa domiciliare (***) presso l'abitazione dei nonni paterni, in coincidenza con i suddetti giorni di frequentazione dei minori ovvero nei due diversi giorni a settimana individuati dal Servizio sociale (da sostituirsi a quelli già indicati) e per le ore in cui il *** potrà essere garantito, tenuto conto delle esigenze dei minori. Questi ultimi dovranno inoltre proseguire, sino a quando verrà reputato necessario dai terapeuti, i percorsi di sostegno psicologico individualizzati per ciascun minore, già attivati presso il ***. Va inoltre disposto che il Servizio sociale continui ad espletare attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulle condizioni dei minori, con obbligo di segnalare immediatamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per gli stessi, sospendendo, ove necessario, la frequentazione padre-figli. Alla madre, collocataria dei figli minori, va confermata l'assegnazione della ex casa familiare sita in Roma XXX.**

Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la L. ha rappresentato di essere attualmente disoccupata, di essere aiutata economicamente dalla madre, di aver percepito sino al mese di agosto 2023 il reddito di cittadinanza pari a circa 900 euro mensili inclusi gli assegni familiari per i due figli a carico e di effettuare saltuariamente trattamenti estetici (manicure) per parenti ed amici, senza quantificare i relativi guadagni (vedi dichiarazione sostitutiva in data 10.11.2023). Al pari del R. è onerata della rata di mutuo gravante sulla casa di abitazione di cui è comproprietaria, pari attualmente a circa 1.200 euro mensili, di cui corrisponde la propria quota del 50%. Il R. ha invece attestato (vedi dichiarazione sostitutiva in data 7.11.2023) di essere impiegato part-time presso la *** (società di famiglia) con uno stipendio mensile di circa 600,00 euro (congruente con la CU 2022 in atti) e di percepire una pensione di invalidità di circa 1.200 euro mensili. Alla luce di quanto sopra, considerata la concentrazione sulla madre degli oneri accuditivi dei figli, valutate le rispettive situazioni economiche delle parti e considerato che la ricorrente fruisce in via esclusiva della casa in comproprietà con il resistente (che corrisponde la propria quota di mutuo), nulla osta alla conferma, come richiesto da entrambe le parti, di un assegno, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, dell'importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio), a decorrere dalla domanda (12.4.21, data di deposito del ricorso), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni, mese oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense e rimesse alla decisione dell'affidataria esclusiva.

Va, infine, dichiarata la inammissibilità delle ulteriori domande svolte dalla ricorrente di condanna del resistente alla restituzione degli importi, peraltro non determinati, anticipati a titolo di spese straordinarie, di stabilire l'obbligo di pagamento del mutuo al 50% tra le parti (domanda svolta anche dal resistente), di ordinare al R. l'immediato trasferimento della residenza, di attribuirle in via esclusiva l'assegno unico, di autorizzarla ad aprire un libretto postale per il minore, siccome esulanti dal thema decidendum della separazione, evidenziandosi, inoltre, che gli obblighi di restituzione del mutuo sono disciplinati dal relativo titolo negoziale (e peraltro in merito le parti concordano), le questioni afferenti al cambio di residenza del R. sono di competenza dell'Autorità comunale, l'autorizzazione ad aprire un libretto postale per la riscossione di somme spettanti al minore XXX è di competenza del Giudice Tutelare, l'attribuzione dell'assegno unico è stabilita per legge (che, in mancanza di accordo, ne prevede la spettanza al genitore affidatario esclusivo, ex art. 6 co4d.vo230/21).

Stante l'accordo delle parti sul mantenimento dei figli minori e considerata la soccombenza del R. sulla domanda di decadenza, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della L. nella misura di 1/3, liquidate come da dispositivo, compensandole per la residua quota, mentre va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra il Curatore speciale dei minori (pur soccombente sulla domanda de potestate materna) ed i genitori, atteso che la costituzione in giudizio del Curatore si è resa necessaria nell'interesse, comune ad entrambi i genitori, dei figli minori.

P. Q. M.

definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile: **dichiara la decadenza di R. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori *** e *** e, per l'effetto, affida in via esclusiva i figli alla madre S. L., autorizzata ad assumere in via esclusiva ogni decisione relativa agli stessi, collocati presso la medesima; regolamenta la frequentazione padre-figli come da parte motiva; dispone che il Servizio sociale provveda all'attivazione in favore della madre di un percorso di sostegno genitoriale e che provveda alla sollecita attivazione del *** presso la abitazione dei nonni paterni dei minori secondo quanto previsto in parte motiva;**

dispone che i figli proseguano, sino a quando verrà reputato necessario dai terapeuti, i percorsi di sostegno psicologico individualizzati per ciascun minore, già attivati presso il *; dispone che il Servizio sociale continui ad espletare attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulle condizioni dei minori, con obbligo di segnalare immediatamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per gli stessi, sospendendo, ove necessario, la frequentazione padre-figli;** assegna a S. L. la casa familiare, sita in Roma via XXX; pone a carico di R., a decorrere dalla domanda (12.4.21), un assegno di mantenimento, quale contributo al mantenimento dei figli XXX e XXX, dell'importo di 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese generali come individuate dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense e rimesse alla decisione dell'affidataria esclusiva; condanna R. al pagamento delle spese del giudizio, in favore di S. L., nella misura di 1/3, che liquida in XXXX euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per la residua quota e compensa integralmente le spese del giudizio tra il Curatore speciale dei minori ed i genitori.

Roma, 6.6.2025

Si comunichi al Servizio sociale

La Giudice rel. est.

La Presidente